

Inform@Mail

circolari per i clienti dello studio professionale

n. 11 del 17 giugno 2003

SOMMARIO

NEWS

- [Fisco](#) pag. 2
- [Società e impresa](#) pag. 6

SCADENZE LUGLIO

- [Lunedì 10](#) pag. 8
- [Martedì 15](#) pag. 8
- [Mercoledì 16](#) pag. 9
- [Lunedì 21](#) pag. 14
- [Mercoledì 30](#) pag. 17
- [Giovedì 31](#) pag. 18

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

- [UNICO 2003: versamenti e rateizzazioni](#) pag. 27
- [UNICO 2003: il versamento degli acconti e la Tremonti-bis](#) pag. 29
- [Studi di settore: l'inattività del professionista](#) pag. 30
- [Le novità del decreto sulle semplificazioni](#) pag. 31
- [Versamenti: anche l'IVA nelle rateazioni](#) pag. 33
- [Sanatorie fiscali: cumulo condono tombale e concordato](#) pag. 38
- [Reddito di lavoro autonomo : casi particolari](#) pag. 39
- [UNICO 2003: le scadenze per la S.n.c. sciolta nel 2002](#) pag. 41
-

NEWS

FISCO

LEGISLAZIONE

IRPEF e IRPEG: precisazioni per la determinazione dell'acconto

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF e IRPEG dovuto per l'anno d'imposta 2003 dai soggetti che partecipano a società di persone, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo deve essere effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative, in materia di detassazione del reddito a seguito dell'applicazione della legge Tremonti-bis.

Quindi, ai fini dell'imputazione del reddito da partecipazione nella società di persone, quest'ultima è tenuta a comunicare, conformemente agli altri dati contenuti nel prospetto dei redditi da imputare ai soci o associati illustrato nelle istruzioni al quadro RN modello Unico 2003 – Società di Persone, anche l'importo detassato pro quota del reddito indicato nel quadro RS (ai righe RS30 e RS31), escluso dall'imposizione.

Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF e IRPEG dovuto per l'anno d'imposta 2003, il socio o associato provvede a ricalcolare l'imponibile aumentando il reddito di partecipazione della quota di reddito detassato e comunicatogli dalla società di persone.

(Agenzia Entrate, Comunicato 11 giugno 2003)

Imposte sui redditi: il cambio delle valute estere per il mese di aprile

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2003 agli effetti del Testo unico delle imposte sui redditi (titolo I, D.P.R. n. 917/1986).

(Prov. - Agenzia Entrate - 21 maggio 2003, G.U. 10 giugno 2003, n. 132)

Studi di settore: i modelli per l'annotazione separata 2003

L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha approvato i **modelli M ed N** per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono **parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2003**, anche in forma unificata.

I modelli M ed N devono essere compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. Possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

Con la compilazione dei modelli si assolve, per il periodo d'imposta 2002, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

(Agenzia Entrate, Provvedimento 9 giugno 2003, in corso di pubblicazione in G.U.)

Sanatorie fiscali: mancata conversione del D.L. sulla proroga dei condoni

È stato reso noto che, per decorrenza dei termini, il decreto-legge sulla proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari (D.L. 7 aprile 2003, n. 59) non è stato convertito in legge.

(Com. - Giustizia - 9 giugno 2003, G.U. 9 giugno 2003, n. 131)

Semplificazione tributaria: in vigore dal 20 giugno il nuovo regolamento

Entra in vigore il 20 giugno il regolamento sulla semplificazione degli adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.

Le principali novità riguardano:

- il prospetto delle attività e passività;
- l'unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA;
- i versamenti minimi IVA;
- il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali;
- i termini per gli adempimenti fiscali a carico dei sostituti d'imposta;
- talune disposizioni finali.

(D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, G.U. 5 giugno 2003, n. 128)

Studi di settore: approvati nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i provvedimenti di approvazione di:

- **41** modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle **manifatture**, dei **servizi**, del **commercio** e alle **attività professionali** da utilizzare per il periodo d'imposta 2002;
- **42** modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2002
- **15** modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2002.

(Prov. - Agenzia Entrate - 15 aprile 2003, G.U. 5 giugno 2003, n. 128, Suppl. Ord. n. 91)

(Prov. - Agenzia Entrate - 15 aprile 2003, G.U. 28 maggio 2003, n. 122, Suppl. Ord. n. 84)

Tremonti-bis: in G.U. l'elenco dei comuni del nord colpiti da eventi calamitosi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato puntualmente i comuni delle regioni settentrionali, colpiti da eventi calamitosi, che, in base alla legge di conversione del D.L. di fine anno, beneficiano della mini-proroga fino al prossimo 31 luglio della Tremonti-bis.

L'elenco va ad integrare le aree già individuate:

- provincia di Catania;
- provincia di Campobasso;
- provincia di Foggia;
- province di Pistoia e Lucca;
- comune di Modica;
- provincia di Vibo Valentia;
- province di Cuneo e Torino.

(Ord. - Pres. Cons. Min. - 28 maggio 2003, n. 3290, G.U. 3 giugno 2003, n. 126)

Cessioni di partecipazioni: le modalità per dedurre le minusvalenze

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità per la deducibilità delle minusvalenze relative alle **cessioni di partecipazioni** che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ed alle **operazioni ad esse equiparabili**.

Con riferimento alle cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e alle operazioni ad esse equiparabili effettuate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il contribuente che intende **dedurre** le relative minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro deve comunicare i dati e le notizie, nonché i documenti alla Direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento.

(Agenzia Entrate, Provvedimento 22 maggio 2003, Prot. n. 2003/79533)

PRASSI

Studi di settore: in arrivo l'indagine preventiva del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ha indirizzato alle proprie strutture periferiche una direttiva con la quale vengono disposti controlli (c.d. "accessi brevi") sui soggetti a cui si applicano gli studi di settore. L'attività d'indagine, che deve concludersi necessariamente entro il prossimo **10 luglio**, è diretta alla verifica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2002.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di "fotografare" la situazione attuale del contribuente in modo da poter confrontare, successivamente, i dati risultanti dall'accesso con quanto comunicato nei prospetti degli studi di settore allegati ad Unico 2003.

(Agenzia Entrate, Direttiva 9 giugno 2003, prot. n. 2003/87232)

Tremonti-bis: la revocabilità del beneficio nel caso di donazione d'azienda

La donazione di un'azienda che abbia beneficiato della Tremonti-bis ai familiari dell'imprenditore non comporta la revoca dell'agevolazione qualora essi si impegnino a continuare l'esercizio dell'attività d'impresa.

I beni agevolati mantengono in questo caso il loro originario vincolo di funzionalità e destinazione con l'azienda.

(Agenzia Entrate, Ris. 6 giugno 2003, n. 129/E)

Imposta di registro: verbali di inventario sottoposti a tassazione fissa

Anche i processi verbali di inventario tutelare, indipendentemente dal soggetto che li redige (cancelliere o notaio), devono essere sottoposti a registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di **€ 129,11** (art. 11, tariffa, parte I, TU imposta di registro).

Nell'inventario giudiziale la qualità di pubblico documentatore del notaio così come del cancelliere (articolo 57 c. p. c.) attribuisce al verbale di inventario la natura e l'efficacia di atto pubblico, cioè di documento redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge.

Pertanto, considerata la natura di atto pubblico dell'inventario di tutela, quest'atto deve essere ricompreso tra quelli per i quali sussiste l'obbligo di registrazione.

(Agenzia Entrate, Ris. 5 giugno 2003, n. 126/E)

Calamità pubbliche: indetraibili le imposte sospese o differite

Mutuando il costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso di provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche, la **sospensione** o il **differimento** del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte stesse dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, in quanto l'**esclusione** dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta **non autorizza anche la deduzione dell'imposta**, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata.

(Agenzia Entrate, Ris. 5 giugno 2003, n. 124/E)

Finanziaria 2003: gli incentivi agli investimenti in aree svantaggiate

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare a illustrare le disposizioni della Finanziaria 2003 riguardanti gli "incentivi per gli investimenti" nelle aree svantaggiate.

Le modifiche principali apportate alla materia dalla Finanziaria 2003 hanno riguardato:

- il monitoraggio degli utilizzi dei crediti spettanti, attraverso la comunicazione dei dati necessari a garantire, per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione (quindi fino al 31 dicembre 2006), il controllo dei flussi di spesa nei limiti delle risorse finanziarie stanziare;
- l'ammissione al contributo per l'anno 2003 delle istanze presentate nel 2002 e non accolte per esaurimento delle risorse finanziarie, nonché delle istanze da presentare per la prima volta;
- l'abrogazione della norma che prevedeva, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza, la trasmissione in via telematica di una comunicazione di dati da parte dei soggetti ammessi al contributo (art. 8, comma 1-quater, legge n. 388/2000);
- la rideterminazione delle risorse finanziarie disponibili.

(Agenzia Entrate, Circ. 3 giugno 2003, n. 32/E)

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate: entro il 10 luglio la correzione di errori nelle comunicazioni dei dati inviate con il mod. CVS

A seguito delle apparenti incongruenze o contraddizioni rilevate nell'indicazione dei dati inviati con il Mod."CVS" dai soggetti che hanno conseguito il diritto al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate anteriormente all'8 luglio 2002, imputabili ad errori materiali e di calcolo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno consentire, mediante l'invio di una nuova comunicazione, la correzione degli eventuali errori commessi nella fase di compilazione di tali comunicazioni, sia da parte dei contribuenti interessati che degli intermediari che ne hanno curato la trasmissione, prima che abbia inizio la fase delle verifiche in azienda, già programmate e che saranno effettuate entro l'anno.

(Agenzia Entrate, Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E)

IVA: esenti le prestazioni sanitarie erogate da una società mista

Sono esenti dall'IVA le prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliari ed ambulatoriali rese nel quadro di convenzioni stipulate da una società mista a prevalente capitale pubblico, con una partecipazione di minoranza appartenente a tre cooperative sociali.

(Agenzia Entrate, Ris. 28 maggio 2003, n. 119/E)

Sono redditi di lavoro autonomo quelli prodotti dalle società tra professionisti

L'esercizio in forma comune dell'attività di avvocato, realizzato utilizzando il nuovo modello societario della "società tra professionisti" (s.t.p.) deve essere ricondotto nell'ambito del lavoro autonomo. In particolare, i redditi prodotti dalla s.t.p. costituiscono redditi di lavoro autonomo in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni.

I compensi corrisposti alla s.t.p. sono inoltre soggetti a ritenuta d'acconto.

(Agenzia Entrate, Ris. 28 maggio 2003, n. 118/E)

ICI 2003: tra il 1° e il 30 giugno il pagamento dell'acconto

Il Ministro delle Finanze ha ricordato che tra il 1° e il 30 giugno deve essere versata la prima rata dell'ICI per l'anno 2003.

Sono tenuti al pagamento:

- i proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi;
- i locatari finanziari;
- i concessionari delle aree demaniali.

L'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.

È possibile anche effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

(Ministero Economia e Finanze, Comunicato 28 maggio 2003)

ICI: chiarimenti sul modello di dichiarazione per l'anno 2002

Sono state segnalate difficoltà in merito alla compilazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 2002 (decreto del 15 aprile 2003), con particolare riferimento al riquadro "dati identificativi catastali immobili".

Il Ministro delle Finanze ha chiarito che qualora il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare, in luogo della particella, il "numero", elemento conosciuto anche in precedenza.

(Ministero Economia e Finanze, Ris. 3 giugno 2003, n. 4/DPF)

SOCIETA' E IMPRESA

LEGISLAZIONE

Camere di Commercio: il diritto annuale dovuto dalle imprese

Sono state determinate le misure del diritto annuale dovuto per l'anno dalle imprese alle camere di commercio.

Nuove imprese iscritte e annotate nella sezione ordinaria

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo il 22 giugno 2003 sono tenute a versare, contestualmente alla presentazione della domanda, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24, i seguenti diritti:

- imprese **individuali € 88**;
- società **cooperative € 88**;
- **consorzi € 88**;
- società di **persone € 160**;
- società di **capitali € 373**.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello sopra definito.

(D.M. - Attività produttive - 23 maggio 2003, G.U. 7 giugno 2003, n. 130)

Telecomunicazioni: in arrivo il regolamento per la navigazione in internet senza fili

È stato pubblicato in G.U. il regolamento per il wi-fi, la possibilità di navigare in internet senza fili attraverso il computer portatile.

Il provvedimento introduce in Italia la regolamentazione dei sistemi wi-fi ad uso pubblico ed offre la possibilità di installare reti di tipo Radio Lan per fornire al pubblico l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica sulle bande di frequenza dei 2,4 e dei 5 GHz, mediante una semplice autorizzazione.

Il decreto prevede anche il rispetto delle norme sulla sicurezza ed integrità delle reti.

(D.M. - Comunicazioni - 28 maggio 2003, G.U. 3 giugno 2003, n. 126)

PRASSI

Sicurezza nelle strade: in arrivo i sorpassometri

La Polizia di Stato, nell'intento di abbattere drasticamente il numero degli incidenti stradali e di recuperare livelli sempre maggiori di sicurezza nella viabilità, contrastando i comportamenti pericolosi, ha deciso di avviare interventi concreti contro chi pone in essere sorpassi azzardati. Di qui la necessità del "sorpassometro", uno strumento di ultima generazione, che consente, per mezzo degli **occhi elettronici delle telecamere** puntate sulla strada, di riprendere le immagini e trasmetterle poi ad un supercomputer situato in località Settebagni, alle porte di Roma.

La piattaforma software, ricevuto il segnale, è in grado di dirottarlo in automatico al competente comando provinciale di polizia.

L'operatore che riceve il flusso di immagini ha la possibilità di verificare i sorpassi vietati grazie a filmati ad alta definizione.

Le immagini saranno utilizzate per la contestazione del verbale.

(Ministro Interno, Comunicato 9 giugno 2003)

Consiglio dei Ministri - RC Auto: tempi più brevi per il risarcimenro dei danni subiti

Nel corso della seduta del 29 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato, fra gli altri, un decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2000/26/CE in materia di **assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli**, finalizzata ad assicurare un trattamento equivalente per il tempestivo risarcimento dei danni subiti, **indipendentemente dal Paese dell'Unione europea ove l'incidente è avvenuto**.

(Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 29 maggio 2003, n. 110)

Privacy: è lecito opporsi alla pubblicità via satellite

È nel pieno diritto il cittadino che chiede di non ricevere pubblicità mediante decoder dalla tv via satellite alla quale è abbonato.

Il principio è stato sancito dall'Autorità che ha accolto il ricorso di un abbonato che si era visto arrivare, tramite decoder, un messaggio pubblicitario sul proprio televisore e aveva chiesto più volte invano alla società di non inviare più comunicazioni pubblicitarie, effettuate con qualsiasi mezzo.

(Garante protezione dati personali, Newsletter 26 maggio - 1° giugno 2003)

SCADENZE

LUGLIO 2003

10 luglio – lunedì

Comunicazione correttiva per gli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate

Presentazione in via telematica della comunicazione correttiva dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.

Soggetti obbligati

I soggetti che hanno conseguito il diritto all'agevolazione per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 253/2002 e che debbano correggere errori nelle comunicazioni inviate entro il termine del 28 febbraio 2003.

Modalità operative

Per correggere gli errori, i contribuenti dovranno compilare ed inviare in via telematica al Centro Operativo di Pescara, dal 10 giugno al 10 luglio 2003, una comunicazione correttiva redatta sullo stesso Mod. CVS, completo in tutte le sue parti.

INPS - Versamento contributi lavoratori domestici

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari

Adempimento

Versamento trimestrale contributi previdenziali

Modalità

Bollettino di c/c postale rilasciato dall'INPS presso le agenzie postali

15 luglio - martedì

Annotazione delle operazioni fatturate o effettuate in ciascun mese per contribuenti minori e minimi

Annotazione dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente per i contribuenti minimi e minori.

Soggetti obbligati

Le persone fisiche esercenti imprese ovvero arti o professioni che, non superando nell'anno solare

precedente determinati limiti, possono adempiere agli obblighi documentali e contabili, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con delle semplificazioni.

Modalità operative

Il contribuente deve annotare negli appositi registri, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in apposito prospetto, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1997, preventivamente numerato (art. 39, D.P.R. n. 633/1972), l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente. Devono, inoltre, essere annotati, con le stesse modalità, i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, per i contribuenti minori, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche il valore delle eventuali rimanenze.

Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno.

Soggetti obbligati

I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo. Tali soggetti hanno facoltà di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.

Modalità operative

La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l'IVA, relativa alle fatture differite, dovrà essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

16 luglio - mercoledì

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di **giugno** (per il mese di **maggio** nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti che nell'anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell'esercizio in corso hanno indicato un volume d'affari superiore ai seguenti limiti:

| Soggetti interessati | Limite (volume d'affari) |
|------------------------------|--------------------------|
| Imprese che prestano servizi | 309.874,14 € |
| Esercenti arti o professioni | 309.874,14 € |
| Tutti gli altri soggetti | 516.456,90 € |

| | |
|--|--|
| Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale | |
|--|--|

Modalità operative

Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste.

Codice tributo

Il codice tributo da indicare sulla delega è:

- **6006** - Versamento IVA mensile **giugno**

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte relative alle somme corrisposte nel mese di giugno.

- Società di capitali
- enti commerciali di diritto pubblico o privato
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato
- associazioni non riconosciute
- consorzi
- società non residenti
- società di persone
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni
- società di armamento
- società di fatto
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole

- condomini

che hanno corrisposto nel mese di giugno: a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente; b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento; c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Modalità operative

I versamenti delle ritenute devono essere effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24).

Codice tributo

- **1001** - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio (corrispondente ai "vecchi codici" 1001 -1003 - 1015 -1016 - 1060 - 1099)
- **1002** - Ritenute su emolumenti arretrati
- **1004** - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (corrispondente ai "vecchi codici" 1005 -1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1017 - 1150 - 1152)
- **1012** - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
- **1013** - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
- **1040** - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni (corrispondente ai "vecchi codici" 1041 - 1042 -1043 - 1044)
- **1038** - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
- **3802** - Addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta
- **3803** - Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
- **3816** - "Addizionale all'IRPEF Enti locali - Sostituti d'imposta";
- **3818** - "Addizionale all'IRPEF enti locali - Autotassazione"

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Soggetti obbligati

Le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, comprese le cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente, in relazione agli utili distribuiti.

Modalità operative

La ritenuta è operata con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti, in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azioni di risparmio, nonché a soggetti esenti da IRPEG.

Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.

Codice tributo

- **1035** "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto"
- **1036** "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere"

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Versamento delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposti nel mese di **maggio**, e dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili comportanti variazioni in aumento che andavano computate nella liquidazione periodica relativa al mese di **maggio** da versare entro il **16 giugno**, per beneficiare della riduzione ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento dell'importo non versato) della sanzione amministrativa, qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data della sua commissione.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 16 giugno 2003**.

Modalità operative

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un ottavo del minimo (1/8 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3,75 per cento (un ottavo del minimo - 30 per cento), è eseguito utilizzando il modello F24.

Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato.

Codice tributo

- **"8906** - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta";
- **"8904** - Sanzione pecuniaria IVA".

Rateizzazione versamento imposte da UNICO 2003 per soggetti titolari di partita IVA

Versamento prima rata delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2003 per soggetti titolari di partita IVA.

Soggetti obbligati

Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. Unico 2003 titolari di partita IVA, dalla

quale risultino imposte dovute, che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dal 20 giugno 2003.

Modalità operative

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata **entro il 20 giugno 2003**, (ovvero entro il **21 luglio 2003** maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo). La seconda rata deve essere versata entro il **16 luglio** (ovvero entro il 18 agosto 2003) con l'applicazione degli interessi. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Il prospetto degli interessi da applicare per la rateizzazione, per i soggetti che iniziano a rateizzare dal 20 giugno 2003, è il seguente:

| Rate | Scadenza | Interessi % |
|------|----------|-------------|
| 1° | 20/06 | 0,00 |
| 2° | 16/07 | 0,43 |
| 3° | 18/08 | 0,93 |
| 4° | 16/09 | 1,43 |
| 5° | 16/10 | 1,93 |
| 6° | 17/11 | 2,43 |

Qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,853 arrotondato diventa euro 10.000,85; euro 10.000,855 arrotondato diventa euro 10.000,86; euro 10.000,857 arrotondato diventa euro 10.000,86).

I soggetti non titolari di partita IVA procedono invece al versamento delle rate entro la fine del mese

Assegnazione agevolata di beni ai soci: versamento seconda rata

Termine per effettuare il versamento della seconda delle tre rate relative all'imposta sostitutiva per l'assegnazione dei beni ai soci effettuata successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il termine del 30 aprile 2003.

Soggetti obbligati

I soggetti che hanno assegnato beni ai soci entro il termine del 30 aprile 2003 (per maggiori dettagli si rimanda alla relativa scadenza).

Modalità operative

L'assolvimento dell'imposta sostitutiva deve avvenire:

- il **40 per cento** entro il **16 maggio 2003**;
- il **30 per cento** entro il **16 luglio 2003**;

- il **30 per cento** entro il **16 novembre 2003**.

Codice tributo

- **1677**: "Imposta sostitutiva assegnazione agevolata dei beni ai soci".

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS

Adempimento

Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Modalità

Presso concessionari, banche e agenzie postali mediante mod. F24 a cui deve essere allegato il mod. DM10/2

Codice contributo

DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)

21 luglio - lunedì

Comunicazione dell'avvenuta definizione automatica (concordato con autoliquidazione) alle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata

Comunicazione da parte delle società o associazioni, nonché dei titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, dell'avvenuta definizione automatica mediante autoliquidazione alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata.

Soggetti obbligati

Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare che hanno effettuato la definizione automatica (concordato con autoliquidazione) ex art. 7 L. n. 289/2002.

Modalità operative

I soggetti obbligati sopra indicati che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità previste dall'art. 7 della L. n. 289/2002, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003 (21 luglio in quanto festivo). La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il successivo 16 settembre 2003, secondo le disposizioni previste dal suddetto articolo, escluse le somme di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo; in caso di rateizzazione gli interessi decorrono dal 17 settembre 2003.

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati CEE o in libera circolazione CEE) con soggetti all'imposta sul valore aggiunto di altri stati membri e che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a Euro 200.000,00 e/o acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a Euro 150.000,00.

Modalità operative

Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli:

- INTRA-1 (frontespizio);
- INTRA-1 bis (cessioni intracomunitarie);
- INTRA-1 ter (rettifiche relative ai periodi precedenti)

Relativamente agli acquisti intracomunitari devono essere presentati i seguenti modelli:

- INTRA-2 (frontespizio);
- INTRA-2 bis (acquisti intracomunitari);
- INTRA-2 ter (rettifiche relative a periodi precedenti).

La consegna dei modelli avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti in base alla sede del soggetto obbligato. L'Ufficio rilascerà una ricevuta al contribuente.

E' possibile presentare gli elenchi INTRASTAT mediante procedure basate sullo scambio elettronico di dati.

Versamento diritti camerali con la maggiorazione dello 0,40%

Versamento dei diritti camerali relativi al 2003, da parte dei soggetti obbligati, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti obbligati

Le imprese che al primo gennaio del 2003 sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese; le aziende iscritte successivamente corrispondono infatti il diritto annuale al momento dell'iscrizione. In particolare sono interessati alla scadenza in oggetto le imprese individuali e le società di persone, e soggetti equiparati, nonché le società soggette ad IRPEG con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno effettuato il relativo versamento entro il 20 giugno 2003.

Modalità operative

Il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio deve essere effettuato, in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di usufruire della compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2002 Unico 2003 PF e SP con la maggiorazione dello 0,4%

Versamento da parte delle persone fisiche:

- del saldo 2002 di IRPEF, IRAP ed addizionale regionale e comunale all'IRPEF,
- del primo acconto 2003 di IRPEF ed IRAP,
- delle imposte sostitutive,
- dell'eventuale IVA annuale (solo per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata), risultanti dalla dichiarazione Unico 2003 PF (persone fisiche), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.

Versamento da parte delle società di persone:

- del saldo 2002 dell'IRAP,
- dell'acconto 2003 di IRAP,
- delle imposte sostitutive,
- dell'eventuale IVA annuale (solo per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata), risultanti dalla dichiarazione Unico 2003 SP (società di persone ed enti equiparati), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.

Si evidenzia che per l'individuazione dell'anno di pagamento, il versamento al 20 giugno, per persone fisiche e società di persone, deve essere effettuato con riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione (art. 2 D.L. n. 63/2002).

Soggetti obbligati

I contribuenti che in sede di dichiarazione (Unico 2003 Persone fisiche o Società di persone) dei redditi risultano a debito d'imposta e che non hanno effettuato il versamento al 20 giugno, senza maggiorazione.

Modalità operative

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Il Provvedimento 20 giugno 2002 approva il nuovo modello F24 da utilizzare a decorrere dal 1° marzo 2003.

Versamento IRPEG, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2002 (Unico 2003 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)

Versamento di IRPEG, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2003 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I versamenti delle imposte risultanti

dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 20 agosto con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti obbligati

Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Modalità operative

Devono essere eseguiti entro la data odierna i versamenti risultanti del Mod. Unico 2003, compresi quelli relativi al primo acconto. Il versamento in oggetto può essere effettuato anche entro il 20 agosto con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRPEG, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRPEG ed IRAP.

I versamenti vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate. Dal 1° marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento F24 approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002.

Codice tributo

- **2100** - IRPEG - Saldo;
- **2112** - IRPEG Acconto - Prima rata;
- **3800** IRAP Saldo;
- **3812** IRAP Acconto - prima rata;
- **1668** - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 2 - erario del modello di versamento unitario;
- **3805** - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 4 - regioni del modello di versamento unitario.

30 luglio - mercoledì

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Registrazione e versamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione aventi decorrenza 1° **luglio 2003**.

Soggetti obbligati

I soggetti che hanno stipulato contratti aventi per oggetto la locazione di immobili.

Modalità operative

I contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta, pari al 2 per cento del corrispettivo annuo (0,50 per cento per i fondi rustici), deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante il versamento della stessa.

Il pagamento dell'imposta di registro avviene mediante la compilazione del Mod. F23.

Codice tributo

- **107T** "Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - Intero periodo";
- **108T** "Imposta di registro per affitto fondi rustici";
- **109T** "Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce"
- **110T** " Imposta di registro per cessioni (contratti di locazioni e affitti)";
- **112T** " Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - Annualità successive ";
- **113T** " Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazioni e affitti)";
- **114T** " Imposta di registro per proroghe (contratti di locazioni e affitti)";
- **115T** " Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - Prima annualità".

Ravvedimento tardivo versamento prima rata ICI 2003

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento tardivo della rata in acconto ICI relativa al 2003 con applicazione della sanzione ridotte ad 1/8 del minimo (**3,75 per cento**).

Soggetti obbligati

I contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta che non hanno effettuato l'adempimento nei termini ordinari (30 giugno 2003).

Modalità operative

In caso di ravvedimento devono essere versati cumulativamente i seguenti importi:

- acconto dovuto, che doveva essere versato entro il 30 giugno 2003;
- sanzione ridotta pari ad un ottavo del minimo (3,75 per cento);
- interessi calcolati al tasso di interesse legale.

Sul bollettino di versamento devono essere indicati i seguenti dati:

- il numero di c/c del concessionario;
- le generalità del contribuente;
- l'ubicazione degli immobili;
- il numero dei fabbricati;
- l'anno di riferimento dell'imposta;
- è necessario barrare la casella "Versamento in acconto";
- l'imposta relativa ad ogni tipo di immobile;
- la misura della detrazione per abitazione principale.

Codice tributo

- **3901** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
- **3902** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- **3903** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
- **3904** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
- **3905** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) credito ICI.

31 luglio - giovedì

Versamento del secondo acconto ai fini IRPEG e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRPEG ed IRAP dovuti per il periodo **1° settembre 2002 - 31 agosto 2003**.

Soggetti obbligati

Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° settembre - 31 agosto**.

Modalità operative

Per le società di capitali, gli enti commerciali ed i consorzi, l'importo da versare a titolo di IRPEG è pari al **98,5** per cento dell'imposta relativa all'esercizio precedente desunto dal rigo **RN22 di Unico 2002**- Società di capitali, incrementato del 70 per cento delle eventuali ritenute sugli interessi ed altre somme delle obbligazioni pubbliche e private scomutate nel periodo precedente, dedotti gli importi già versati come prima rata, pari al 40 per cento del totale dell'acconto dovuto.

Per gli altri soggetti IRPEG l'importo da versare a titolo di IRPEG è pari al **98,5** per cento dell'imposta relativa all'esercizio precedente desunta dal rigo **RN 28 di Unico 2002** - Enti non commerciali, dedotti gli importi già versati come prima rata, pari al 40 per cento del totale dell'acconto dovuto.

Oltre all'IRPEG è dovuto inoltre l'acconto IRAP, pari al **98,5** per cento dell'imposta relativa all'esercizio precedente dedotto l'importo già versato come prima rata, pari al 40 per cento del totale dell'acconto dovuto.

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca ed i loro consorzi l'aliquota IRAP è stata fissata per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 1,9%; per il periodo in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

I versamenti degli importi devono essere effettuati utilizzando il modello pagamento unificato (Modello F24).

Codice tributo

- **2113** - IRPEG acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;
- **3813** - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. Unico 2003 Persone Fisiche e Società di persone e soggetti equiparati

Presentazione cartacea a banche e poste dei modelli di dichiarazione Modello Unico 2003, compresa quella unificata annuale, da parte di persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati.

Soggetti obbligati

Possono presentare il modello Unico 2003 su supporto cartaceo le persone fisiche e le società di persone, e soggetti equiparati, non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA (ad esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari inferiore o uguale a € 25.822,84), della dichiarazione dei sostituti d'imposta e del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Modalità operative

Le dichiarazioni Mod. Unico 2003 PF (Persone fisiche) e SP (Società di persone) devono essere presentate su supporto cartaceo entro il 31 luglio.

Le persone fisiche che non esercitano abitualmente attività commerciali o professionali possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet.

Le società di persone, e soggetti equiparati, che non inviano telematicamente le proprie dichiarazioni, possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2003 esclusivamente tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Presentazione su supporto cartaceo UNICO 2003 Enti non commerciali e società ed enti non residenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP da parte di enti non commerciali e società ed enti non residenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Soggetti obbligati

Gli enti non commerciali (art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR) e le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir), che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, qualora non rientrino nelle categorie obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

Si ricorda comunque che, tali soggetti, possono comunque avvalersi del servizio telematico direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda inoltre che possono presentare il modello Unico 2003 su supporto cartaceo i suddetti soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, della dichiarazione dei sostituti d'imposta e del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Modalità operative

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2003 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

Presentazione dichiarazione annuale Mod. IVA 2003 cartaceo

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e per l'esercizio delle opzioni ivi indicate, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata.

Soggetti obbligati

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata da tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che abbiano effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.

Modalità operative

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni possono presentare la dichiarazione IVA tramite un ufficio postale o una banca convenzionata. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la presentazione del modello Unico con modalità diverse da quelle imposte dalla normativa equivale all'omissione della presentazione della dichiarazione stessa.

Dichiarazione integrativa Mod. IVA 2002

Regolarizzazione delle omissioni e delle irregolarità, relative alla dichiarazione annuale Modello IVA 2002 ed al versamento dell'IVA relativa al 2001, che andava presentata entro il 31 luglio 2002 (o 31 ottobre 2002 in via telematica), con l'effettuazione dell'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e il versamento della relativa sanzione.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che possono presentare la dichiarazione annuale IVA 2003 su supporto cartaceo che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento dell'imposta e relativi alla dichiarazione e al versamento dell'imposta sul valore aggiunto del 2001.

Modalità operative

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24; la somma a titolo di interessi deve essere versata cumulativamente al tributo.

Codice tributo

"8904 - Sanzione pecuniaria IVA".

Presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2002

Presentazione della dichiarazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 2002.

Si precisa che, con l'introduzione della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, il termine per la presentazione della dichiarazione in oggetto coincide con quello per l'invio (per i contribuenti che adottano tale modalità) dell'Unico 2003 (quindi 31 ottobre, ad eccezione dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Soggetti obbligati

Sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, salvo che questi siano esclusi o esenti dall'ambito di applicazione dell'imposta, destinati a qualsiasi uso (anche strumentale), ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie dei suddetti immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato, o se non hanno ivi la sede legale/amministrativa o non vi esercitano l'attività: il locatario, l'affittuario e il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

La dichiarazione annuale deve essere presentata da tutti i contribuenti che, nel corso del 2002, hanno avuto variazioni nel possesso dei suddetti immobili, rispetto all'anno precedente.

Modalità operative

La presentazione della dichiarazione, debitamente firmata, deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione I.C.I. 2002", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento ICI relativa al 2002

Tardivo versamento dell'Imposta comunale sugli immobili relativa al 2002 con applicazione della sanzione ridotta ad un **quinto** del minimo.

Si precisa che, con l'introduzione della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, il termine per il ravvedimento in oggetto coincide con quello per l'invio (per i contribuenti che adottano tale modalità) dell'Unico 2003 (quindi 31 ottobre, ad eccezione dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Soggetti obbligati

I contribuenti che nel corso del 2002 hanno posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, e che non hanno effettuato il relativo versamento nei termini ordinari del 30 giugno 2002 e del 20 dicembre 2002, eventualmente tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro la data odierna (per i soggetti che inviano telematicamente il termine, normalmente, è fissato al 31 ottobre).

Modalità operative

Per perfezionare il ravvedimento è necessario pagare, entro la data odierna:

- l'imposta omessa o versata in misura insufficiente;
- gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- il **6** per cento (pari ad un **quinto** del 30 per cento), a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposto.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione.

Codice tributo

- **3901** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
- **3902** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- **3903** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
- **3904** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
- **3905** - denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) credito ICI.

Dichiarazione integrativa Unico 2002 Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, enti non commerciali e società ed enti non residenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta

Ultimo giorno utile per sanare le omissioni e le irregolarità relative alle dichiarazioni Unico 2002 Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, enti non commerciali e società ed enti non residenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, relative al versamento delle imposte dovute sui redditi del 2001, usufruendo della riduzione ad un **quinto** del minimo della sanzione ordinaria.

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che presentano su supporto cartaceo entro il 31 luglio 2003 il Mod. Unico 2003 che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell'imposta e relativi alla dichiarazione e al versamento delle imposte sui redditi dell'anno 2001 (Unico 2002).

Modalità operative

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24; la somma a titolo di interessi deve essere versata cumulativamente al tributo.

Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri o agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2002

Versamento dell'importo della maggior imposta sul valore aggiunto, dovuta a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi ai parametri fiscali o agli studi di settore.

Soggetti obbligati

I contribuenti titolari di Partita IVA che adeguano l'importo dei ricavi e compensi conseguiti nel 2002 ai fini dei parametri fiscali o degli studi di settore e che presentano il Mod. Unico 2003 su supporto cartaceo entro il 31 luglio 2003.

Modalità operative

I contribuenti IVA devono applicare all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei parametri o degli studi di settore, indicati nella dichiarazione dei redditi relativi al 2002, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

I maggiori importi devono essere indicati in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

La maggior imposta sul valore aggiunto deve essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi per l'adeguamento ai parametri e per l'adeguamento agli studi di settore.

Per il versamento dell'Iva, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.

Codice tributo

- **6493** - Integrazione IVA, art.4, comma 7, D.L. 29 aprile 1996, n. 230;
- **6494** - Studi di settore - Adeguamento IVA.

Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2002

Presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2002 per i contribuenti tenuti alla presentazione cartacea della dichiarazione unificata (UNICO 2003) o della dichiarazione autonoma IVA (IVA 2003).

Soggetti obbligati

La richiesta di rimborso può essere utilizzata dai contribuenti IVA che vogliono richiedere il rimborso del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA. In particolare entro la data odierna sono tenuti alla presentazione dell'istanza in oggetto le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati ed i soggetti IRPEG con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che presentano il modello Unico 2003 o la dichiarazione annuale IVA 2003 su supporto cartaceo.

Modalità operative

La richiesta di rimborso IVA deve essere presentata direttamente al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale in duplice esemplare nel periodo tra il 1° febbraio ed il termine della presentazione della dichiarazione IVA (anche in forma unificata), anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Presentazione elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per contribuenti con obbligo trimestrale

Presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente.

Soggetti obbligati

I soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari con operatori soggetti al regime

dell'imposta sul valore aggiunto di altri Stati membri e che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un importo compreso tra i 200.000,00 Euro ed i 40.000,00 Euro.

Modalità operative

Relativamente alle cessioni intracomunitarie devono essere presentati i seguenti modelli:

- INTRA-1 (frontespizio);
- INTRA-1 bis (cessioni intracomunitarie);
- INTRA-1 ter (rettifiche relative ai periodi precedenti)

La consegna dei modelli avviene in duplice copia ad uno qualsiasi degli Uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti in base alla sede del soggetto obbligato.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi INTRASTAT trimestrali non sono tenuti alla menzione del valore statistico.

L'Ufficio rilascerà al contribuente una delle due copie quale ricevuta di avvenuta consegna.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2003 - PF per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento **seconda o terza rata** delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2003 PF per soggetti non titolari di partita IVA.

Soggetti obbligati

Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. Unico 2003 PF non titolari di partita IVA, dalla quale risultino imposte dovute, che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dal 20 giugno 2003 o dal 20 luglio 2003.

Modalità operative

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Invio telematico della comunicazione della definizione automatica per gli anni pregressi per titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo mediante autoliquidazione

Invio telematico della comunicazione della definizione automatica per gli anni pregressi per titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo mediante autoliquidazione.

Soggetti obbligati

Soggetti titolari di redditi di impresa, agli esercenti arti e professioni, società di persone ed equiparate nonché imprenditori agricoli ed imprese di allevamento (ad esclusione di quelli che hanno dichiarato compensi annui di importo superiore ad € 5.164.569), che hanno effettuato il

versamento degli importi dovuti per la definizione automatica mediante autoliquidazione entro il termine del 20 giugno 2003.

Modalità operative

Con provvedimento 26 marzo 2003 sono state definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti titolari di redditi di partecipazione.

Il modello è composto da:

- un frontespizio contenente i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione, del rappresentante, di eventuali operazioni straordinarie, dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica, nonché il campo per la sottoscrizione della comunicazione;
- dai quadri A, B, C, D ed E, concernenti rispettivamente la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per i periodi di imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;
- dal quadro F concernente i dati relativi alla definizione da parte dei titolari dei redditi agrari e di impresa di allevamento;
- dal quadro G, concernente il prospetto degli importi autoliquidati per ciascuna annualità oggetto di definizione e gli estremi del primo o unico versamento.

La trasmissione dei dati contenuti nel modello di comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se la comunicazione è relativa ad un soggetto che appartiene ad un gruppo societario;
- tramite i soggetti incaricati ex comma 3 dell'art. 3 del D. P. R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al quale ciascun contribuente può consegnare la comunicazione compilata e debitamente sottoscritta.

Comunicazione chiusura partite IVA inattive

Comunicazione della chiusura delle partite IVA inattive da parte dei soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili e non imponibili nell'anno 2002.

Soggetti obbligati

I contribuenti, in possesso del numero di partita IVA, che non hanno effettuato nel corso dell'anno 2002 alcuna operazione imponibile o non imponibile, che, per gli anni pregressi, non hanno provveduto alla presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA e dei redditi, limitatamente ai redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, con importi pari a zero, nonché i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di cessata attività ai fini IVA o che hanno presentato quest'ultima con indicazioni incomplete od inesatte e che hanno effettuato il versamento dell'importo forfetario di 100,00 euro per la chiusura delle partite IVA inattive entro il termine del 16 maggio 2003.

Modalità operative

I contribuenti che hanno chiuso le partite IVA inattive versando l'importo forfetario di 100,00 euro entro il termine del 16 maggio 2003 devono comunicare all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, anche mediante sistema telematico, la data di cessazione dell'attività e gli estremi

dell'avvenuto pagamento.

La comunicazione della cessazione dell'attività deve essere effettuata a partire dal 15 aprile 2003 ed entro il 31 luglio 2003 utilizzando i modelli AA7/7 o AA9/7.

Mod. 730 - Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligati

Sostituti d'imposta

Adempimento

Operazioni di conguaglio con addebito/accredito in busta paga sulla base delle risultanze derivanti da mod. 730

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

UNICO 2003 VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

I termini ordinari

Con l'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 sono stati definitivamente fissati al **20 giugno** i termini per l'effettuazione dei versamenti con possibilità di arrivare al **21 luglio** con il pagamento, in tal caso, della maggiorazione **dello 0,40 per cento** a titolo di interesse corrispettivo.

La rateazione

E' sempre possibile avvalersi della rateazione relativamente alle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto mentre, considerato che il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre, il secondo o unico acconto dovrà essere versato obbligatoriamente in un'unica soluzione entro il **30 novembre 2003** (1° dicembre, atteso che il 30 novembre cade di domenica). Sui versamenti rateali sono dovuti gli **interessi** nella misura dello **0,50** per cento mensile (6 per cento annuo), ad esclusione della prima rata.

Al fine del computo degli interessi, tutti i mesi si presumono di trenta giorni e il calcolo decorre dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino al giorno di pagamento fissato per ciascuna delle altre rate.

Qualora il giorno di pagamento cada di **sabato o di domenica**, nel calcolo degli interessi non devono essere considerati i giorni di spostamento del pagamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in virtù del quale *"se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"*.

Il credito

Qualora dalla dichiarazione emerge, invece, un credito, lo stesso potrà essere :

- chiesto a **rimborso** ovvero
- utilizzato in **compensazione** utilizzando il **modello F 24**, fornendo le informazioni relative alla scelta operata nel quadro RX.

| La destinazione del credito da Unico 2003 | |
|---|--|
| Si può chiedere a rimborso | Si può portare in compensazione nel mod. F24 |

La compilazione del mod. F24

Si ricordano al riguardo alcuni aspetti pratici relativi alla compilazione del modello F24 e, in particolare, che:

- gli **interessi** devono essere esposti **cumulativamente** agli importi a debito in un unico rigo;
- in corrispondenza di ciascun rigo è possibile compilare solo la colonna a credito o quella a debito;
- l'importo minimo da indicare nel modello è di **1,33 euro**.

Inoltre gli importi che scaturiscono direttamente dalla dichiarazione (ad esempio le imposte dovute a saldo) devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Se invece l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni), lo stesso, prima di essere versato, deve essere arrotondato al centesimo di euro secondo le regole generali, trattandosi di importi che non si indicano nella dichiarazione ma direttamente nel modello F24.

| Gli arrotondamenti nel Mod. F24 | |
|---------------------------------|--|
| Se importi da dichiarazione | Se l'importo della dichiarazione deve essere elaborato |
| Arrotondamento | Arrotondamento |

all'unità di euro

al centesimo di euro

E' importante sottolineare che l'Agenzia delle Entrate, con circolare del 19/06/2002, n. 54, ha chiarito che il modello F24 a saldo zero deve essere presentato alla data di scadenza del versamento, anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero per effetto dell'intera compensazione delle somme in esso indicate.

Omessa presentazione del Mod.F24 a saldo zero

L'omessa o ritardata presentazione del modello **F24 a saldo zero**, determina l'applicazione della sanzione amministrativa di 154 euro ridotta a 51 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

**UNICO 2003
IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI E LA TREMONTI-BIS**

Per effetto dell'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001, i dovuti versamenti di acconto :

- dell'**IRPEG**, dell'**IRPEF** nonché quelli relativi;
- all'**IRAP**

sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi la somma di 103 euro.

Il 40 per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- **per la prima rata**, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

- **per la seconda rata**, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'IRPEG e all'IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

L'effetto Tremonti-bis

L'articolo 4, quarto comma, della legge n. 388/2000 ha stabilito che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, la percentuale dell'acconto IRPEG è determinata nella misura del 99 per cento.

L'articolo 4, settimo comma, della legge n. 383/2001, prevede invece che:

“ per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23.3.1977 n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.

Per i soggetti che hanno usufruito dei benefici della "Tremonti-bis", ciò comporta che - per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle legge n. 383/2001 (e cioè, generalmente, per il 2003) - essi devono commisurare l'acconto, laddove si avvalgano del cosiddetto metodo "storico", sull'imposta che, per il periodo d'imposta precedente, sarebbe stata liquidata in assenza dell'agevolazione.

STUDI DI SETTORE L'INATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA

Caso

Un ragioniere commercialista (attività per la quale è in vigore lo studio di settore) ha lavorato nel corso dell'anno 2002 per sole 19 settimane a tempo parziale perché sottoposto a cure sanitarie chemioterapiche documentabili. Ci si chiede se la sopradescritta situazione possa rientrare tra le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, considerata la gravità della malattia.

Risposta

Agli studi riguardanti le attività professionali è stato inizialmente attribuito carattere sperimentale in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:

- le indicazioni relative alla **coerenza** e alla **congruità** possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'**applicazione Gerico** non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano **compensi di importo non inferiore** a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si **adeguano spontaneamente** evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni.

Tutto ciò premesso, la situazione prospettata non sembra riconducibile alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore previste nelle istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli. Ciò perché, seppure in modo parziale, l'attività nel corso del periodo d'imposta è stata comunque esercitata.

Gli studi di settore però offrono sicuramente una possibilità in più rispetto agli strumenti di accertamento che li hanno preceduti: l'istituto dell'accertamento con adesione.

Infatti, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 110/E del 1999, ha indicato agli Uffici di tener conto, per l'effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione, il cui sistematico utilizzo crea le premesse per un rapporto meno conflittuale e più trasparente tra l'Amministrazione e il contribuente.

Il contraddittorio con il contribuente consente infatti una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo che tenga conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, soprattutto nella ipotesi in cui sono applicate metodologie presuntive di accertamento che, sia pure particolarmente affidabili quale quella degli studi di settore, possono non aver colto le peculiarità dell'attività concretamente svolta dal contribuente.

LE NOVITA' DEL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI

Entra in vigore il **20 giugno** il regolamento sulla semplificazione degli adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica (D.P.R. n. 126/2003, G.U. 5 giugno 2003n. 128).

| Le principali novità del decreto |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• versamenti minimi• rimborso e compensazione infrannuale• forniture di stampati fiscali• adempimenti per i sostituti d'imposta• prospetto delle attività e passività |

Importo minimo del saldo IVA

Per effetto dell'articolo 3, D.P.R. 126/2003, con effetto dal 1° gennaio 2003 (già con riguardo alla dichiarazione per il 2002, per la quale, però, il primo termine di versamento del saldo è scaduto il 17 marzo) l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 10,33. La norma precisa che, ovviamente, il saldo di importo superiore è dovuto o rimborsabile per intero.

Rimborso e compensazione infrannuale

L'art. 2 unifica le scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso infrannuale e di compensazione, fissandone il termine alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In realtà la norma, rimediando ad una lacuna dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 542/99, come modificato dal D.P.R. n. 435/99, individua la scadenza per l'adempimento relativo alla compensazione che prima mancava ed era stata "stabilita" con la circolare n. 6/2002 dell'Agenzia delle entrate in maniera difforme rispetto all'adempimento dell'istanza di rimborso.

Forniture di stampati fiscali

Per i soggetti autorizzati alla stampa o alla rivendita di stampati per la compilazione di ricevute fiscali, scontrini manuali e bolle di accompagnamento, l'articolo 4 (anticipatamente in vigore, come si è detto, grazie a un comunicato dell'Agenzia delle entrate) prevede che i dati delle forniture devono essere trasmessi una sola volta all'anno, **entro il mese di febbraio (anziché ogni tre mesi)**.

A questo proposito occorre ricordare che rimane fermo l'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 404/2001, di annotare i dati della fornitura, anteriormente a ciascuna consegna degli stampati, in un registro apposito, tenuto anche con sistemi informatici, nonché l'obbligo di rendere disponibili i dati stessi all'Agenzia delle entrate e stamparli su richiesta degli organi di controllo.

Prospetto delle attività e passività

L'articolo 1, in combinato con l'articolo 6, stabilisce che, in caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, il prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta, che deve essere redatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (in alternativa all'iscrizione a libro inventari), non deve essere più vidimato.

Adempimenti dei sostituti d'imposta

Il termine di scadenza per la presentazione del **modello 770 semplificato**, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. 435/2001, passa dal 30 giugno **al 30 settembre**, con effetto dall'anno in corso.

Viene inoltre anticipato dal 31 al **15 marzo** il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare la **certificazione unica** relativa alle somme erogate nell'anno precedente; la nuova disposizione è ora contenuta nell'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 435/2001 mentre è stato soppresso contestualmente l'articolo 7-bis del D.P.R. n. 600/73.

VERSAMENTI ANCHE L'IVA NELLE RATEAZIONI

Il 17 marzo 2003 è scaduto il termine per il versamento dell'IVA dovuta a saldo per l'anno 2002. L'appuntamento riguardava tutti i soggetti passivi dell'imposta anche se ha coinvolto in misura sicuramente maggiore coloro che non possono includere la dichiarazione IVA nell'ambito del modello UNICO e sono, pertanto, costretti a redigerla e a presentarla in forma autonoma.

Per costoro, infatti, la scadenza è quella appena indicata: successivamente scattano le sanzioni previste dalla legge, riducibili attraverso il ravvedimento operoso. Gli altri contribuenti IVA, invece, hanno la possibilità di versare il saldo entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, applicando però la maggiorazione dello 0,40% per mese.

I termini per il versamento del conguaglio

Relativamente al termine di scadenza del versamento, l'art. 6 del D.P.R. n. 542/99 stabilisce che la differenza tra l'ammontare dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente deve essere versata:

- entro il **16 marzo** di ciascun anno (termine che quest'anno è slittato a lunedì 17) oppure
- entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando le somme da versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Attenzione

Lo slittamento non vale per tutti i contribuenti ma soltanto per quelli che includono la dichiarazione IVA nel mod. UNICO; quelli tenuti alla dichiarazione IVA autonoma, quindi, devono effettuare il versamento entro il **17 marzo**.

Soggetti tenuti alla dichiarazione IVA autonoma

A questo punto analizziamo chi sono i soggetti passivi tenuti a presentare la dichiarazione IVA autonoma e, quindi, costretti a pagare il saldo improrogabilmente entro il **17 marzo**, pena la sanzione.

Secondo le precisazioni contenute nelle istruzioni di compilazione del modello IVA 2003 l'elenco comprende:

- le **società**, sia di persone sia di capitali, con **esercizio non coincidente con l'anno solare** (si considera non coincidente anche l'esercizio integralmente compreso nel 2002, se chiuso prima del 31 dicembre);
- le società **controllanti e controllate** che si sono avvalse della **liquidazione di gruppo** di cui all'art. 73, D.P.R. n. 633/72 anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da **trasformazioni sostanziali soggettive** (incorporazioni, fusioni ecc.) tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni compiute dai soggetti "assorbiti" i quali abbiano partecipato, nel corso del 2002, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo; per esempio, la società Alfa che ha incorporato il 30/6/2002 la società Beta la quale faceva parte, come controllata o controllante, di un gruppo che applicava la particolare procedura di liquidazione predetta;
- i **responsabili delle procedure concorsuali** (liquidazione coatta amministrativa e fallimento);
- i **rappresentanti fiscali** di soggetti **non residenti** in Italia;
- i soggetti **non residenti in Italia** che si sono identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72;
- i **venditori porta a porta**;
- i soggetti risultanti da **trasformazioni sostanziali soggettive** tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei soggetti "assorbiti" che si siano estinti per effetto dell'evento. E' il caso, ad esempio, della società Alfa che ha incorporato la società Beta dopo l'1/1/2003 e che deve, pertanto, presentare la dichiarazione annuale 2002 per conto dell'incorporata: tale dichiarazione (Beta contribuente, Alfa dichiarante) dovrà essere redatta in forma autonoma. Un problema si pone quando l'incorporazione sia avvenuta dopo il 17 marzo e la società incorporata non aveva effettuato il versamento del saldo 2002 in quanto essendo abilitata, in relazione alle proprie caratteristiche, a presentare il modello UNICO, intendeva legittimamente trascinare in avanti il pagamento con l'applicazione degli interessi. In tale ipotesi, da un lato, non può pretendersi di sanzionare alcunché in ordine al mancato versamento alla data del 17 marzo; dall'altro, occorre confermare che il termine di riferimento è quello per il pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO.

Pagamento a rate

L'articolo 20 del D.Lgs. n. 241/97 ha introdotto la possibilità di effettuare ratealmente il versamento delle imposte, tra cui il saldo dell'IVA. In base a questa disposizione è quindi possibile suddividere

la somma dovuta in un numero di rate mensili liberamente determinato, purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale.

Caso: l'IVA pagata con i versamenti di UNICO 2003

I contribuenti che presentano i conti IVA 2002 con UNICO 2003 e hanno saltato la scadenza del 17 marzo 2003 (il 16 marzo, di scadenza, era domenica) non devono effettuare alcun ravvedimento. Essi infatti possono avere spostato il pagamento, ed averlo eventualmente rateato, insieme o separatamente, alle altre somme dovute a saldo 2002 o in acconto 2003 relative a UNICO 2003. Per lo spostamento è dovuta la maggiorazione dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo.

Al contrario degli interessi per la rateazione, che si indicano separatamente nell'F24, la maggiorazione dello **0,40%** si aggiunge all'importo.

Nel momento in cui il contribuente paga il saldo IVA 2002 a rate, insieme o separatamente dalle altre somme risultanti da UNICO, egli deve aggiungere al debito IVA, eventualmente aumentato dell'1% in caso di trimestrale, lo **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo 2003 sull'intero debito da rateare, al netto delle eventuali compensazioni.

Caso: spostamento dell'IVA da versare dal 21 giugno al 21 luglio 2003

I contribuenti IVA tenuti alla dichiarazione unificata che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva 2002 entro il 17 marzo e che non eseguono il pagamento nemmeno entro il 20 giugno, devono fare un **doppio calcolo** per determinare l'aumento per il differimento.

Essi devono **maggiorare** l'IVA dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo e fino al 20 giugno.

Sull'importo così maggiorato devono **aggiungere** un altro **0,40%** per lo spostamento dal 21 giugno al 21 luglio (il 20 luglio, di scadenza è domenica).

Esempio

Su un saldo IVA 2002 di 8mila €, il contribuente che non ha crediti da UNICO 2003 deve aggiungere la maggiorazione dell'1,60% per il differimento dal 17 marzo al 20 giugno. Sull'importo di 8.128 €, cioè sugli 8mila € aumentati dell'1,60%, si calcola un altro 0,40% per l'ulteriore spostamento dal 21 giugno al 21 luglio.

Lo 0,40% su 8.128 € è uguale a 32,51 €. In totale, il contribuente che paga dal 21 giugno al 21 luglio 2003 deve versare 8.160,51 € che indicherà nella sezione erario del modello F24 con il codice 6099, anno di riferimento 2002.

I crediti possono azzerare il saldo e lo 0,40 per cento

In caso di compensazione di debiti con crediti di UNICO 2003, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Nel caso in cui i debiti di UNICO risultino superiori ai crediti, lo 0,40% si applica sulla differenza.

Esempio: debito superiore al credito

Nel caso di un contribuente che ha differito il saldo IVA 2002 di 10.000 €, ma che ha un credito IRPEF di 5.000 € da UNICO, la doppia maggiorazione dell'1,60% per lo spostamento dal 16 marzo al 20 giugno e dello 0,40% per l'ulteriore differimento dal 21 giugno al 21 luglio 2003 deve essere calcolata solo sulla differenza di 5.000 €.

Esempio: debito inferiore al credito

Nessun aumento deve invece versare il contribuente che ha differito il pagamento del saldo IVA 2002, ma che ha crediti da UNICO superiori al debito IVA 2002. Può essere il caso del contribuente che ha un saldo IVA 2002 a debito di 5.000 € e un credito IRPEF da UNICO 2003 di 8.000 €: egli non deve alcuna maggiorazione sul debito IVA. Deve presentare l'F24 a saldo zero indicando lo stesso importo di 5.000 € nella sezione erario sia nella colonna "importi a debito versati" codice 6099 IVA, anno 2002, sia nella colonna "importi a credito compensati", codice 4001 IRPEF, anno 2002.

L'importo delle rate maggiorate degli interessi

Per il versamento a saldo, se effettuato in unica soluzione, nell'F24 l'importo deve essere indicato con l'arrotondamento all'unità di euro.

Per i versamenti con l'F24 gli importi che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, IVA, redditi, IRAP, Modello 770, considerato che nella dichiarazione tutti gli importi si indicano all'unità di euro, si versano infatti arrotondati all'unità di euro, così come riportati nelle dichiarazioni.

Se, invece, le somme indicate nella dichiarazione devono essere poi elaborate prima di essere versate come, ad esempio, gli acconti, i pagamenti a rate, gli importi per il ravvedimento si applica l'arrotondamento al centesimo di euro, trattandosi di importi che si indicano direttamente nell'F24.

I contribuenti che pagano a rate devono applicare gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione IVA in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, che pagano a rate il saldo IVA 2002 devono avere versato la prima rata entro il 17

marzo. Le altre rate devono essere maggiorate dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese di differimento.

Versamento dell'IVA da adeguamento

Una conferma dell'IVA 2003 riguarda i contribuenti soggetti ai parametri o agli studi di settore. Come nel 2002, anche quest'anno non è possibile eseguire l'adeguamento dei corrispettivi nella dichiarazione IVA.

I contribuenti, con corrispettivi inferiori a quelli presunti dai parametri o dagli studi di settore, possono fare l'adeguamento solo fuori dalla dichiarazione IVA. Coloro che eseguono l'adeguamento devono versare l'IVA:

- con il codice tributo **6493**, in caso di integrazione **IVA ai parametri**;
- o con il codice **6494**, in caso di integrazione **IVA agli studi**.

Gli importi relativi al codice 6493 o 6494 devono essere versati entro il termine di presentazione di Unico.

Ad esempio, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRPEG il cui esercizio coincida con l'anno solare, il termine di presentazione a posta o banche è il **31 luglio**, mentre per i contribuenti che inviano telematicamente UNICO il termine per versare l'IVA per adeguamento scade il **31 ottobre**. Gli importi sono esclusi dalla rateazione in quanto si tratta di somme che non rientrano tra quelle dovute a saldo o in acconto che risultano da UNICO.

Gli importi dovuti possono essere compensati con i crediti.

SANATORIE FISCALI: CUMULO TOMBALE E CONCORDATO

Tra i problemi di maggiore interesse, in questi giorni, per i contribuenti si segnala quello relativo alla possibilità di effettuare in modo **congiunto** due diverse forme di sanatoria e cioè il **tombale** ed il **concordato** nei confronti di uno stesso contribuente.

A tale proposito, occorre precisare che di recente si sono espressi :

- in senso **negativo**, l'Assonime, con circolare 9 maggio 2003 n. 23;
- in senso **favorevole**, la Direzione Regionale delle Entrate di Bologna a seguito di risposta ad un interpello.

In merito alla possibilità descritta (sanatoria congiunta: tombale+concordato), sembrano sussistere ampi spazi di coesistenza, fra l'altro, non impediti dalle norme vigenti; anzi, in alcune circostanze un *mix* tra l'art. 7 e l'art. 9 appare come la soluzione più adatta alle esigenze del contribuente.

Esempio

L'ipotesi frequente è quella del contribuente che, nell'arco temporale 97/2001, presenti la seguente situazione:

- 1997: congruo;
- 1998: congruo;
- 1999 – non congruo;
- 2000 – escluso da studi e parametri;
- 2001 congruo e coerente

A seguito della situazione sopra descritta, l'applicazione del tombale ai fini delle dirette e dell'IVA, diventa particolarmente onerosa, soprattutto per gli anni 1999/2000, anni in cui l'esclusione e la non congruità determinano un costo eccessivo soprattutto per il settore IVA.

Soluzione

Nel caso sopra illustrato si potrebbe allora optare per:

- il tombale ai soli fini delle dirette e rinunciare quindi alla copertura del settore dell'IVA.

L'alternativa, in tale circostanza, potrebbe essere invece quella di affiancare al "tombale redditi", un concordato limitato alle annualità 1998 e 2001 (anni in cui il contribuente presentava la congruità). Tale circostanza consentirebbe, con un costo modesto, di definire completamente gli anni in questione, almeno per quel che riguarda le attività di impresa o di lavoro autonomo.

Per le annualità 1999/2000, rimaste scoperte ai fini IVA, si poteva procedere ad effettuare una semplice integrativa, ex art. 8 della legge n. 289/2002, magari anche solo per impedire il prolungamento di due anni dei termini per l'accertamento.

| Ipotesi percorribile | |
|-------------------------|------------|
| Concono tombale | Concordato |
| Per le stesse annualità | |

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO: CASI PARTICOLARI

Il reddito di lavoro autonomo

Il reddito di lavoro autonomo è definito concettualmente dall' art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e sostanzialmente dal successivo art. 50 .

L'art. 49, al comma 1, definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni e cioè dall'esercizio per professione abituale, sebbene non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associativa ex art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986.

In sede di dichiarazione annuale e di riporto in UNICO 2003 i redditi di lavoro *autonomo abituale* vanno esposti nel Quadro RE, Sezione I.

| Il lavoro autonomo nell'UNICO 2003 |
|--|
| I redditi di lavoro <i>autonomo abituale</i> vanno esposti nel Quadro RE, Sezione I , dell'UNICO 2003 |

Acquisti particolari nel lavoro autonomo

Passiamo ora ad analizzare la **deducibilità** o meno di alcuni acquisti particolari da parte di un professionista che produce un reddito di lavoro autonomo.

La deducibilità dell'enciclopedia

Il costo dell'acquisto di un'enciclopedia da parte di un avvocato è deducibile nell'esercizio dell'attività professionale?

A tale proposito è opportuno ricordare che il costo di acquisto di un'enciclopedia o di un dizionario enciclopedico è **deducibile** solo nel caso in cui risulti l'**inerenza diretta** dell'opera all'attività professionale esercitata. Occorre quindi che l'enciclopedia contenga informazioni e nozioni di carattere specialistico, rivolte al settore professionale cui appartiene il contribuente (circ. n. 54/E del 19 giugno 2002).

| L'acquisto dell'enciclopedia |
|--|
| E' deducibile se contiene informazioni inerenti all'attività professionale cui appartiene il professionista. |

Acquisto di studio professionale

Capita spesso che un commercialista acquisti uno studio professionale già avviato. Come deve essere "trattato" fiscalmente tale costo?

In tale circostanza il compenso pagato da un professionista ad un commercialista per l'acquisto della parte operativa dell'attività del cedente (gestione della contabilità, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni e della relativa clientela eccetera) è un costo inerente all'esercizio dell'attività professionale, come tale, deducibile, in sede di determinazione del reddito, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 50 del TUIR (ris. n. 108/E del 29 marzo 2002).

| L'acquisto dello studio professionale |
|--|
| E' un costo inerente all'esercizio dell'attività professionale e quindi interamente deducibile secondo le regole dell'art.50 del TUIR. |

Partecipazione a convegni

Nel caso di un professionista che, oltre a svolgere l'attività inerente alla sua abilitazione, scrive libri e articoli (inerenti alla sua professione) per i quali percepisce diritti d'autore, tiene convegni sugli stessi argomenti trattati sui libri e articoli scritti, i proventi incassati per l'attività di convegnista sono attratti nella sfera dell'attività professionale esercitata e, pertanto, sottoposti alla disciplina dell'art. 50 del TUIR.

Il fatto che il professionista partecipi a convegni concernenti temi trattati in suoi scritti, assoggettati alla normativa sui diritti d'autore, non significa che anche i compensi ricevuti debbano essere considerati e trattati alla stregua di quelli ricevuti a titolo di diritti d'autore (circ. n. 58/E del 18 giugno 2001).

| |
|---|
| La partecipazione a convegni da parte del professionista |
|---|

| |
|---|
| I proventi incassati dal professionista, (oltre alla sua attività professionale) da una eventuale attività di convegnista sono attratti nella sfera dell'attività professionale esercitata e, pertanto, sottoposti alla disciplina dell'art. 50 del TUIR. |
|---|

Ripartizione di spese comuni tra professionisti

Nel caso di più professionisti che, senza vincoli associativi, dividono lo stesso studio, la ripartizione delle spese comuni (energia elettrica, telefono, eccetera), con addebito delle stesse da parte del professionista intestatario delle forniture da lui sostenute, deve avvenire con l'emissione di fattura assoggettata ad IVA.

Ai fini reddituali, le somme addebitate e rimborsate dagli altri utilizzatori devono essere riclassificate in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza (circ. n. 58/E del 2001).

| |
|---|
| La ripartizione delle spese comuni |
|---|

| |
|--|
| Il professionista che sostiene delle spese anche per altri professionisti, con i quali vengono ripartite le spese comuni, e dai quali ottiene il rimborso, deve, ai fini reddituali , portarli in diminuzione del costo totale sostenuto. |
|--|

| |
|---|
| UNICO 2003: LE SCADENZE PER LA S.N.C. SCIOLTA NEL 2002 |
|---|

Caso

Nell'ipotesi di scioglimento nel corso del 2002, di una società di persone senza il passaggio dalla fase liquidatoria quali siano i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento delle imposte?

Soluzione

Nell'ipotesi appena descritta, occorre rifarsi alle disposizioni ordinarie in materia di presentazione e versamento delle imposte dovute derivanti dalle dichiarazioni di cui al dpr 322 del 1998 e al decreto legge numero 63 del 2002.

Termini di presentazione

Con riferimento alla presentazione della dichiarazione, l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, prevede che le società di persone o le associazioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 600/1973 debbano presentare la dichiarazione:

- entro il **31 luglio** se in forma cartacea;
- ovvero in via telematica, entro il **31 ottobre**

dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Pertanto, la società dovrà rispettare i termini ordinari, relativamente alla presentazione della dichiarazione.

Termini di pagamento

In relazione ai pagamenti dovuti per effetto della presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, con riferimento alla società di persone l'obbligo riguarderà essenzialmente il versamento dell'IRAP), l'articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 prevede che il versamento del saldo dovuto è effettuato entro il giorno 20 dell'anno di presentazione della dichiarazione. Conseguentemente, come chiarito anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate numero 48 del 7 giugno 2002, la società di persone che si è estinta nel corso dell'anno deve comunque osservare i termini ordinari per il pagamento delle somme e per la presentazione della dichiarazione. Naturalmente, essendosi verificata l'estinzione della società in un momento antecedente rispetto alla data del 31 dicembre 2002, il modello di dichiarazione da presentare entro il termine del 31 ottobre 2003 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP sarà quello approvato nel corso del 2002. In tale circostanza, la società in questione non potrà nemmeno presentare la dichiarazione unificata.

| La società di persone sciolta nel corso del 2002 | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Presentazione Della dichiarazione | Pagamento delle imposte | Tipologia dichiarazione | Tipologia modello |
| Entro i termini ordinari | Entro i termini ordinari | Dichiarazione non unificata | Vecchi modelli |